

Data, 10 dicembre 1975

ALL' ONOREVOLE PRESIDENTE

DELLA IV-XIV COMMISSIONE PERMANENTE

S E D E

OGGETTO: Parere sul progetto di legge n. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661
(TESTO UNIFICATO)

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione esprime parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 3 dicembre 1975 con le seguenti osservazioni:

- 1) articolo 4, comma secondo: prevedere una esplicita sanzione per l'eventuale violazione della norma;
- 2) articolo 5, comma sesto: il silenzio del medico non può essere inteso quale autorizzazione all'aborto. Contrasterebbe con i principi dell'ordinamento far discendere dal silenzio una applicazione derogatoria e, quindi, eccezionale, al principio del divieto di interruzione della gravidanza sancito dall'articolo 31 della Costituzione e dalla stessa proposta di legge in esame;
- 3) articolo 12, comma primo: si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di modificare la norma nel senso di prevedere l'esonero del personale sanitario quando il rifiuto dello stesso sia determinato da obiezioni di coscienza fondate su ragioni etico-morali contro l'interruzione della gravidanza e non già "contro la legge";

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE



COMMISSIONI PARLAMENTARI

Data,

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

S E D EOGGETTO: Parere sul progetto di legge n.

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

- 4) articolo 16 : si rileva che, mentre per il medico e per i terzi che cagionano l'aborto di una donna consenziente si prevede la pena della reclusione sino a tre anni, (comma 1), la donna per lo stesso fatto viene dichiarata non punibile ove il giudice accerti che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2, o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale ed economico di particolare rilevanza. In tal modo si incorre in una palese disparità di trattamento fra le persone che concorrono nello stesso fatto; in una incertezza assoluta sulla liceità o meno dell'azione; nonchè in una violazione dei principi che regolano le cause di esclusione della punibilità. Queste ultime, quando si riferiscono a circostanze che sussistono nel momento in cui si verifica il fatto, devono costituire un quid di diverso che legittimi l'esclusione dell'antigiu-

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE



Data,

ALL' ONOREVOLE PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

S E D E


OGGETTO: Parere sul progetto di legge n.

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

ridicita o della colpevolezza. Nel caso in esame, invece, soprattutto nella prima ipotesi dell'articolo 16 ultimo comma, è lo stesso fatto che viene accertato ex post dal giudice e dichiarato non punibile senza che la donna abbia seguito le modalità previste dalla legge e senza che sussistano altre circostanze di non punibilità espressamente indicate.

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE



EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

DELLE p.d.l. nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654, 3661.

Art. 5

Al 5° comma sostituire le parole da:
"Entro tale termine" sino a: "confermi
la sua decisione" con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incarica-
to compie gli accertamenti sanitari di
sua competenza, avvalendosi eventualmen-
te del parere di specialisti; egli valuta,
a norma dell'art. 2, le conseguenze che pos-
sono derivare alla salute della donna, dalle
sue condizioni economiche, sociali o familia-
ri, quali risultano dalle dichiarazioni fatte
dalla donna stessa sotto la sua responsabili-
tà. Il medico incaricato può prescindere dal
compiere gli accertamenti diretti quando la
donna esibisca certificato d'un medico di sua
fiducia, con firma autenticata, che attesti
l'esistenza delle condizioni previste dagli
articoli 2 lettera a) e 3 lettera b). Il me-
dico incaricato esprime la propria valutazio-
ne conclusiva in un documento scritto e ne dà
copia alla donna istante".

ALTISSIMO *Altissimo*
BOZZI *Bozzi*
PAPA *Papa*



Roma, 10 dicembre 1975

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
DELLE p.d.l. nn. 1655, 3435, 3474
3651, 3654 e 3661

Art. 2

Sostituire all'art. 2 lettera a) le parole:
"quando la gravidanza o il parto o la mater-
nità porterebbero ad" con le parole:
" quando la gravidanza o il parto o la mater-
nità comportino pericolo di"

ALTISSIMO *Almario*

BOZZI *Bozzi*

PAPA *Papa*

COMMISSIONI RIUNITE IV (GIUSTIZIA) E XIV (IGIENE
E SANITA')

TESTO UNIFICATO, REDATTO DAL COMITATO RISTRETTO,
DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1655, 3435, 3474,
3651, 3654 E 3661, CONCERNENTI L'ABORTO

TESTO PROVVISORIO

(IL COMITATO RISTRETTO SI
RISERVA DI APPORTARE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
PRIMA CHE RIPRENDA L'ESAME
NELLE COMMISSIONI RIUNITE IN
SEDUTA PLENARIA)

PROPOSTE DI LEGGE SULL'ABORTO

ARTICOLO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1975,
IN SEDE REFERENTE

Art. 1.

La legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.

.....

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO, PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 2

Sostituirlo con il seguente:

"Quando una donna incinta, posta in difficoltà dal suo stato, si ritiene costretta a domandare l'interruzione della gravidanza, questa può essere praticata entro 90 giorni dall'inizio della stessa purché l'intervento non comporti, per uno stato patologico anche transitorio, un danno per la salute della donna".

MAGNANI NOYA MARIA-CORTI-ALTISSIMO
DEL PENNINO-LUSITTO-SIGNORILE
D'ANIELLO

2.1

o o o o

Sostituirlo con il seguente:

"E' consentita, a richiesta della donna, l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni purché l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa".

FELISENTI-MAGNANI NOYA MARIA-SIGNORILE
FERRI MARIO-ZAGARI-ZAPPANELLA

2.2

% 6/84

(segue ART. 2)

Al primo alinea, sostituire le parole "è consentita" con le altre "non è punibile".

BUFFARDI INES-ALLA CCA-INNOCENTI-DE MARIA
BALLI-BARBA-MARTINI MARIA ELETTA-GARGANI
RICHELI PIETRO-CASSANBAGNAGO CERRETI E/LUISA
SISTÀ-PATRIARCA-SPERANZA-GASCO-SABBATINI-
MAZZOLA

2.3

o o o o o

AVVERTENZA. Da parte del Governo si è osservato che, ove le Commissioni non intendessero accogliere l'emendamento 2.1 o l'emendamento 2.2, converrebbe considerare l'opportunità di introdurre le seguenti modifiche all'articolo 2:

Alla lettera a), sostituire le parole "serio pregiudizio" con l'altra "pericolo";

Alla lettera b), sopprimere la parola "carnale".

o o o o o

Art. 3

Al primo alinea, sostituire le parole "è consentita" con le altre "non è punibile".

BUFFARDI INES e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

o o o o o

3.1

AVVERTENZA. In relazione alle osservazioni svolte a proposito dell'articolo 2, il Governo invita a tener presente l'opportunità di introdurre la seguente modifica all'articolo 3:

Alla lettera b), sostituire le parole "pericolo di rilevante compromissione" con le altre "grave pericolo".

Art. 4

Al secondo comma, sostituire le parole "del totale degli atti operatori" con le altre "del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente".

BOFFARDI INES e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

4.1

Art. 5

Sostituire le parole da "la donna che intenda" sino a "letterab)", con le altre "la donna che per ragioni inerenti alla sua salute fisica o psichica, anche in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, intenda interrompere la gravidanza";

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.1

o o o o o

Al secondo comma, sostituire le parole "nei casi previsti" con le altre "nel caso previsto".

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.2

o o o o o

Sopprimere il terzo comma

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.3

/ i

(segue art. 5)

Al quarto comma, sopprimere le parole "che dichiarino preventivamente di non avere obiezione di coscienza sull'aborto".

BOFFARDI IRIS e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

5.4

o o o o

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incaricato deve compiere i necessari accertamenti per verificare le eventuali serie controindicazioni sanitarie alla interruzione della gravidanza, ricorrendo ove occorra al parere di specialisti. Se al termine degli otto giorni la donna insiste nella sua richiesta il medico incaricato, in assenza delle controindicazioni sanitarie di cui sopra, fornisce all'interessata certificato attestante la possibilità di interrompere la gravidanza"

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.1

5.5

o o o o

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma, con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incaricato effettua i propri accertamenti avvalendosi del concorso di un medico ostetrico-ginecologo e di uno specialista della malattia ritenuta causa del danno, nonché di esperti di servizi sociali e assistenziali, ed esprime quindi le proprie determinazioni sull'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), fornendo contestualmente certificazione all'interessata nel caso in cui questa confermi la sua decisione. Nella certificazione deve essere fatta esplicita menzione dei pareri espressi".

BOFFARDI IRIS e GLI ALTRI FIRMATARI DELL'EMENDAMENTO 2.3

5.6 621

(segue art. 5)

Sostituire il sesto comma con il seguente:

"Se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, l'interruzione della gravidanza può ugualmente essere praticata".

MAGNANI NICOLA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.1

5.7

o o o o

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole "ed il medico è punito con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale".

DE MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3

5.8

o o o o

Sopprimere il settimo comma .

MAGNANI NICOLA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.1

5.9

(N.B.: il successivo emendamento è identico)

o o o o

Sopprimere il settimo comma.

GARGANI e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3

5.10

(segue art. 5)

Sostituire l'ottavo comma con il seguente : "L'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), non può essere effettuato presso le case di cura private. Presso detti istituti gli interventi interruttivi della gravidanza possono essere praticati soltanto previa presentazione della certificazione rilasciata dal medico incaricato di un ente ospedaliero in base alla procedura di cui al quinto comma del presente articolo".

GARGANI e gli altri Firmatari dello
emendamento 2.3

5.11

o o o o

All'ottavo comma, sopprimere le parole da "in tale caso" sino alla fine del comma.

MAGRANI NOYA MARIA e gli altri
Firmatari dell'emendamento 2.1

5.12

Art. 16

Sostituire il terzo comma con il seguente: "La donna che ha consentito l'aborto non è perseguibile, salvo il caso di recidiva. In tale ipotesi la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire centomila".

MAGRANI NOYA MARIA

16.1

COMMISSIONI RIUNITE IV (GIUSTIZIA) E XIV (IGIENE E SANITA')

PROPOSTE DI LEGGE SULL' ABORTO

ARTICOLO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1975,
IN SEDE REFERENTE

Art. 1.

La legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.

.....

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO, PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

SEDUTA POMERIDIANA DELL' 11/10/1975

Art. 2

Sostituirlo con il seguente:

"E' consentita, a richiesta della donna, l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni purché l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa!"

FELISETTI-MAGNANI NOYA MARIA-SIGNORILE
FERRI FARIO-ZAGARI-ZAFFANELLA

2.2

o o o o

Sostituirlo con il seguente:

"Quando una donna incinta, posta in difficoltà dal suo stato, si ritiene costretta a domandare l'interruzione della gravidanza, questa può essere praticata entro 90 giorni dall'inizio della stessa purché l'intervento non comporti, per uno stato patologico anche transitorio, un danno per la salute della donna".

MAGNANI NOYA MARIA-CORTI-ALTISSIMO
DEL PENNINO-MUSOTTO-SIGNORILE
D' ANIELLO

624

(segue art. 2)

Al primo alinea, sostituire le parole "è consentita" con le altre "non è punibile".

MARTINI MARIA ELETTA-MAZZOLA-BOFFARDI INES-
ALLOCCA-INNOCENTI-DE MARIA -

BALDI-BARBA-MARTINI MARIA ELETTA-GARGANI
MICHELI PIETRO-CASSANMAGNAGO CERRETI L./LUISA
SISTO-PATRIARCA-SPERANZA-GASCO-SABBATINI-

2.3

N.B. L'emendamento 2.3 deve considerarsi precluso dalla relazione di analogo emendamento riferito all'articolo 1, avvenuta nella seduta del 4 dicembre 1975.

o o o o

Alla lettera a), sostituire le parole "quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio" con le altre "quando la gravidanza o il parto o la maternità comportino pericolo di un serio pregiudizio".

ALTISSIMO-BOZZI-PAPA

2.4

o o o o o

Alla lettera a), sostituire le parole "quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio" con le altre "quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un pericolo".

GARGANI-

2.5

o o o o o

Alla lettera a), sostituire le parole "in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, ovvero all'accertamento" con le altre "anche in relazione alle condizioni economiche, sociali o familiari, per le condizioni di salute in atto della donna stessa, per l'accertamento".

GARGANI

2.6

(segue art. 2)

o o o o o

AVVERTENZA. Da parte del Governo si è osservato che, ove le Commissioni non intendessero accogliere l'emendamento 2.1 o l'emendamento 2.2, converrebbe considerare l'opportunità di introdurre le seguenti modifiche all'articolo 2:

precluso
Alla lettera a), sostituire le parole "serio pregiudizio" con l'altra "pericolo"; (in questo caso dispone l'emendamento Gargani 2.5);

Alla lettera b), sopprimere la parola "carnale";

Alla lettera b), sostituire le parole "o di incesto" con le altre "o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale".

o o o o o

Art. 3

Al primo alinea, sostituire le parole "e consentita" con le altre "non è punibile".

MARTINI MARIA ELETTA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3.

3.1

N.B. L'emendamento 3.1 deve considerarsi precluso per le ragioni indicate rispetto all'emendamento 2.3

o o o o o

Sostituire la lettera b) con la seguente "

b) quando siano intervenuti processi patologici o accertamenti di natura sanitaria che indichino un pericolo di rilevante compromissione per la salute fisica o psichica della donna la continuazione della gravidanza.

DE MARIA-PENNACCHINI-

3.2

N.B. In sede di coordinamento si dovranno sostituire le parole "un pericolo" con "come un pericolo" ovvero sostituire le parole "la continuazione" con "nella continuazione".

1/2

(segue art. 3)

AVVERTENZA. In relazione alle osservazioni svolte a proposito dell'articolo 2, il Governo invita a tener presente l'opportunità di introdurre la seguente modifica all'articolo 3:

Alla lettera b), sostituire le parole "pericolo di rilevante compromissione" con le altre "grave pericolo".

o o o o

Alla lettera b), in fine, aggiungere le parole "tra tali accertamenti vanno compresi quelli relativi alla previsione di gravi malformazioni fetali".

DE MARIA-PENNACCHINI

3.3

Art. 4

Al secondo comma, sostituire le parole "del totale degli atti operatori" con le altre "del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente".

MARTINI MARIA ELETTA

e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

4.1

607

CAMERA DEI DEPUTATI

MODULO N. 100

SERVIZIO TELEFONICO

ROMA, li ore

L'Onorevole Deputato

è stato chiamato al telefono N.

IL COMMESSE

627-815

Art. 5Sostituirlo col seguente:

"La donna che intende interrompere la gravidanza ai sensi degli articoli 2 e 3, si rivolge ad un ente ospedaliero o ad una casa di cura autorizzata, eventualmente presentando il parere di un medico di fiducia o di consultorio"

FELISETTI-ZAGARI-ZAFFANELLA

. 5.15

o o o o

A V V E R T E N Z A

Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12, sono riferiti al testo del Comitato ristretto, ma possono essere altresì considerati subemendamenti all'emendamento 5.14, interamente sostitutivo dell'articolo.

Converrebbe pertanto porli in votazione prima dell'emendamento 5.14, restando inteso che essi varranno quali subemendamenti, se l'emendamento 5.14 sarà approvato, ovvero quali emendamenti principali, ove questo venisse respinto e si passasse alla votazione del testo del Comitato ristretto.

o o o o

Sostituire le parole da "la donna che intenda" sino a "lettera)", con le altre "la donna che per ragioni inerenti alla sua salute fisica o psichica, anche in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, intenda interrompere la gravidanza";

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.1

o o o o o

Al secondo comma, sostituire le parole "nei casi previsti" con le altre "nel caso previsto".

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.2

o o o o

Sopprimere il terzo comma

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.3

(segue art. 5)

Al quarto comma, sopprimere le parole "che dichiarino preventivamente di non avere obiezione di coscienza sull'aborto".

MARTINI MARIA ELETTA

e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

5.4

o o o o

Al quinto comma sostituire le parole da "Entro tale termine" sino alle fine del comma con le seguenti:

"Entro tale termine il medico incaricato compie gli accertamenti sanitari di sua competenza, avvalendosi eventualmente del parere di specialisti; egli valuta, a norma dell'art. 2, le conseguenze che possono derivare alla salute della donna, dalle sue condizioni economiche, sociali o familiari, quali risultano dalle dichiarazioni fatte dalla donna stessa sotto la sua responsabilità. Il medico incaricato può prescindere dal compiere gli accertamenti diretti quando la donna esibisca certificato d'un medico di sua fiducia, con firma autenticata, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 lettera a) e 3 lettera b). Il medico incaricato esprime la propria valutazione conclusiva in un documento scritto e ne dà copia alla donna istante".

ALTISSIMO-BOZZI-PAPA

5.13

o o o o

(segue art. 5)

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incaricato deve compiere i necessari accertamenti per verificare le eventuali serie controindicazioni sanitarie alla interruzione della gravidanza, ricorrendo ove occorra al parere di specialisti. Se al termine degli otto giorni la donna insiste nella sua richiesta il medico incaricato, in assenza delle controindicazioni sanitarie di cui sopra, fornisce all'interessata certificato attestante la possibilità di interrompere la gravidanza"

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.1

5.5

o o o o

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma, con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incaricato effettua i propri accertamenti avvalendosi del concorso di un medico ostetrico-ginecologo e di uno specialista della malattia ritenuta causa del danno, nonché di esperti di servizi sociali e assistenziali, ed esprime quindi le proprie determinazioni sull'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), fornendo contestualmente certificazione all'interessata nel caso in cui questa confermi la sua decisione. Nella certificazione deve essere fatta esplicita menzione dei pareri espressi".

MARTINI MARIA ELETTA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3

5.6

/.

(segue art. 5)

Sostituire il sesto comma con il seguente:

"Se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, l'interruzione della gravidanza può ugualmente essere praticata".

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.1

5.7

o o o o

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole "ed il medico è punito con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale".

DE MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3

5.8

o o o o

Sopprimere il settimo comma .

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 2.1

5.9

→ (N.B.: il successivo emendamento è identico, ma è subordinato dai presentatori all'accoglimento dell'emendamento 5.8)

o o o o

Sopprimere il settimo comma.

GARGANI e gli altri firmatari dell'emendamento 2.3

5.10

7.

Ma

(segue art. 5)

Sostituire l'ottavo comma con il seguente : "L'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), non può essere effettuato presso le case di cura private. Presso detti istituti gli interventi interruttivi della gravidanza possono essere praticati soltanto previa presentazione della certificazione rilasciata dal medico incaricato di un ente ospedaliero in base alla procedura di cui al quinto comma del presente articolo ".

GARGANI e gli altri firmatari dello
emendamento 2.3

5.11

o o o o

All'ottavo comma, sopprimere le parole da "In tale caso" sino alla fine del comma.

MAGRANI NOYA, RIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 2.1

5.12

5.14

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

ART. 5

La donna che intende interrompere la gravidanza allorché si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), si rivolge ad un ente ospedaliero o ad una casa di cura autorizzata, eventualmente presentando il parere di un medico di sua fiducia o di un consultorio familiare o altra documentazione ritenuta idonea.

Nei casi previsti dall'articolo 2, la richiesta deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza.

Nei casi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 deve essere presentato un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia ed indicante la data in cui secondo la denuncia stessa il fatto sarebbe avvenuto.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero designa ~~amministratore~~ *uno* o più medici, dell'ente stesso, che dichiarino preventivamente di non aver obiezione di coscienza sull'aborto, incaricati di esaminare singolarmente le richieste di interruzione di gravidanza

ART. 5-bis

Nei casi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, ~~come~~ *lettera* b), della presente legge, la donna espone al medico le ragioni che la inducono a chiedere la interruzione della gravidanza.

Nel caso in cui la richiesta sia fondata sulla incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari sulla salute fisica e psichica della donna, questa dichiara sotto la sua responsabilità quali siano le condizioni stesse ~~ed~~ \longrightarrow i motivi della loro incidenza sulla sua salute fisica o psichica.

(seguita)

(segue art. 5.14)

Il medico effettua immediatamente gli accertamenti sanitari necessari e considera con la donna la possibile incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari dichiarate sulla sua salute psichica

Il medico ~~è~~ ^{la donna} informato sui rischi cui va incontro sia nella ipotesi della interruzione della gravidanza, sia nella ipotesi della continuazione della stessa ~~chiede~~ ^{chiede} di soprassedere alla sua richiesta per otto giorni, onde poter riflettere, e le rilascia il certificato della avvenuta richiesta della interruzione della gravidanza.

Entro otto giorni dalla domanda, qualora questa sia confermata dalla donna, il medico, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari, della dichiarazione della donna, e, nel caso di incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari sulla sua salute psichica, anche sulla base delle ulteriori motivazioni addotte dalla stessa, certifica l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b).

Nei casi previsti dall'articolo 2, se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa si intende accolta.

L'amministrazione dell'ente ospedaliero rilascia attestazione sull'avvenuto decorso del termine.

Art. 5 ter

Nel caso di mancata pronuncia da parte del medico incaricato nel termine prescritto dall'articolo precedente, l'amministrazione dell'ospedale, sentiti i sanitari, ne valuta i motivi ai fini dell'adozione, in base ai propri regolamenti dei provvedimenti necessari.

Art. 5 quater

Le dichiarazioni e gli accertamenti di cui all'articolo precedente devono rimanere segreti e chiunque ne divulghi o in qualsiasi modo le riveli incorre nelle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

Se la rivelazione è effettuata da persona che ne abbia conoscenza per ragioni di professione o di ufficio la pena è raddoppiata.

(segue)

CA. ART. 45 DEL
TESTO UNIFICATO

Art. 5 quinquies

Se la donna rivolge la domanda di interruzione della gravidanza ad una casa di cura autorizzata, i compiti previsti dall'articolo 5 bis sono svolti dal direttore sanitario della medesima casa di cura, che assume la responsabilità della dichiarazione di cui al ^{quinto} ~~comma~~ di detto articolo. In tal caso la valutazione e i provvedimenti di cui all'articolo 5 ter sono di competenza del medico provinciale.

FABERI SERONI A -
SPAGNOLI-COCCIA-CASAPIERI-CHIOVINI-ASTOLFI
ALBERTI-LA BELLA - VENTUROLI

5.14

Art. 16

Sostituire il terzo comma con il seguente: "La donna che ha consentito l'aborto non è perseguibile, salvo il caso di recidiva. In tale ipotesi la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire centomila".

MAGNANI NOYA MARIA

15.1

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO, PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO, DELLE PROPOSTE DI LEGGE SULL'ABORTO

Seduta del 16 dicembre 1975

Art. 3

Sostituire la lettera b) con la seguente "

b) quando siano intervenuti processi patologici o accertamenti di natura sanitaria che indichino un pericolo di rilevante compromissione per la salute fisica e psichica della donna la continuazione della gravidanza.

DE MARIA-PENNACCHINI-

3.2

N.B. In sede di coordinamento si dovranno sostituire le parole "un pericolo" con "come un pericolo" ovvero sostituire le parole "la continuazione" con "nella continuazione".

AVVERTENZA. In relazione alle osservazioni svolte a proposito dell'articolo 2, il Governo invita a tener presente l'opportunità di introdurre la seguente modifica all'articolo 3:

Alla lettera b), sostituire le parole "pericolo di rilevante compromissione" con le altre "grave pericolo".

o o o o

Alla lettera b), in fine, aggiungere le parole "tra tali accertamenti vanno compresi quelli relativi alla previsione di gravi malformazioni fetali".

DE MARIA-PENNACCHINI

3.3

Art. 4

Al secondo comma, sostituire le parole "del totale degli atti operatori" con le altre "del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente".

MARTINI MARIA ELETTA

e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

Aggiungere il seguente articolo:

ART. N.

L'ente ospedaliero o la casa di cura sono tenuti rispettivamente a sottoporre ad esame anatomico-istologico il materiale abortivo al fine di indagare sull'eventuale presenza di processi patologici sia a carico dei tessuti dell'embrione o del feto che a carico di tessuti uterini.

Il reperto va annotato sulla cartella clinica e comunicato alla donna nel caso in cui l'esame avesse accertato alterazioni del tipo genetico o fatti patologici pregiudizievoli alla sua salute.

L'ente ospedaliero o la casa di cura sono, in ogni caso, tenuti alla distruzione totale del materiale abortivo.

CORTESE - ALLOCCA

4.0.1

(La collocazione definitiva di questo articolo aggiuntivo verrà definita in sede di coordinamento finale)

Art. 5

Sostituirlo col seguente:

"La donna che intende interrompere la gravidanza ai sensi degli articoli 2 e 3, si rivolge ad un ente ospedaliero o ad una casa di cura autorizzata, eventualmente presentando il parere di un medico di fiducia o di consultorio"

FELISETTI-ZAGARI-ZAFFANELLA

5.15

o o " o o o o o o

Sostituirlo con il seguente:

"La donna che intenda interrompere la gravidanza allorché si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), si rivolge ad un medico di fiducia appartenente alla struttura di sanità pubblica, ad enti ospedalieri o a case di cura autorizzate incluse in apposito elenco compilato dall'autorità sanitaria provinciale.

Il medico, a richiesta della donna, che nei casi previsti dall'articolo 2 deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza, rilascia la relativa certificazione che, esibita all'ospedale od alla casa di cura autorizzata, le dà il diritto di essere sottoposta alla interruzione della gravidanza.

L'elenco di cui al primo comma è compilato dall'autorità sanitaria provinciale preferibilmente tra quelli facenti parte delle strutture pubbliche che, non avendo fatto esplicite dichiarazioni di obiezione di coscienza, offrano nel contempo idonee garanzie sul piano professionale. L'autorità sanitaria provinciale aggiorna annualmente l'elenco."

D'ANIELLO-DEL PENNINO- 5.16

A V V E R T E N Z A

Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.17, 5.4, 5.18, 5.13, 5.5, 5.6, 5.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.21, 5.11 e 5.12, sono riferiti al testo del Comitato ristretto, ma possono essere altresì considerati subemendamenti all'emendamenti 5.14, interamente sostitutivo dello articolo.

Converrebbe pertanto porli in votazione prima dell'emendamento 5.14, restando inteso che essi varranno quali subemendamenti, se l'emendamento 5.14 sarà approvato, ovvero quali emendamenti principali, ove questo venisse respinto e si passasse alla votazione del testo del Comitato ristretto.

637

Segue art. 5

Sostituire le parole da "la donna che intenda" sino a "lettera b)", con le altre "la donna che per ragioni inerenti alla sua salute fisica o psichica, anche in relazione alle condizioni economiche, sociali o familiari, intenda interrompere la gravidanza";

MAGNANI NOYA MARIA-CORTI-
ALTISSIMO-DEL PENNINO-MUSOTTO-
SIGNORILE-D' ANIELLO.

5.1

oooooooooooooooo

Al secondo comma, sostituire le parole "nei casi previsti" con le altre "nel caso previsto".

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 5.1

5.2

oooo

Sopprimere il terzo comma.

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri
firmatari dell'emendamento 5.1

5.3

oooooooooooooooo

Al terzo comma, in fine, aggiungere le parole "L'autorità di cui sopra ha l'obbligo di rilasciare tale certificazione contestualmente alla ricezione della richiesta".

D' ANIELLO-DEL PENNINO

5.17

oooooooooooooooo

Al quarto comma, sopprimere le parole "che dichiarino preventivamente di non avere obiezioni di coscienza sull'aborto".

MARTINI MARIA ELETTA

_____ e gli altri firmatari
dell'emendamento 2.3

5.4

63

Segue art. 5

Al quinto comma, sostituire le parole "per otto giorni" con le altre "per cinque giorni".

D'ANIELLO-DEL PENNINO

5.18

oooooooooooooooooooo

Al quinto comma sostituire le parole da "Entro tale termine" sino alle fine del comma con le seguenti:

"Entro tale termine il medico incaricato compie gli accertamenti sanitari di sua competenza, avvalendosi eventualmente del parere di specialisti; egli valuta, a norma dell'art. 2, le conseguenze che possono derivare alla salute della donna, dalle sue condizioni economiche, sociali o familiari, quali risultano dalle dichiarazioni fatte dalla donna stessa sotto la sua responsabilità. Il medico incaricato può prescindere dal compiere gli accertamenti diretti quando la donna esibisca certificato d'un medico di sua fiducia, con firma autenticata, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 lettera a) e 3 lettera b). Il medico incaricato esprime la propria valutazione conclusiva in un documento scritto e ne dà copia alla donna istante".

ALTISSIMO-BOZZI-PAPA

5.13

o o o o

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma con le seguenti:

"Entro tale termine il medico incaricato deve compiere i necessari accertamenti per verificare le eventuali serie controindicazioni sanitarie alla interruzione della gravidanza, ricorrendo ove occorra al parere di specialisti. Se al termine degli otto giorni la donna insiste nella sua richiesta il medico incaricato, in assenza delle controindicazioni sanitarie di cui sopra, fornisce all'interessata certificato attestante la possibilità di interrompere la gravidanza"

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 5.1

5.5

639

Segue art. 5

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5-6
DELL'ONOREVOLE MARIA ELETTA MARTINI E ALTRI

Aggiungere dopo le parole "sull'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 lettera B", le seguenti parole:

"e sulla constatazione che per affrontare e contenere il serio pregiudizio alla salute fisica o psichica della donna implicata nelle sopraddette condizioni non esista un adeguato trattamento medico, o sociale (condizione necessaria perchè venga accolta la richiesta)".

requisito

BOFFARDI INES 0.5.6.1 /

Al quinto comma, sostituire le parole da "Entro tale termine il medico incaricato" sino alla fine del comma, con le seguenti:
"Entro tale termine il medico incaricato effettua i propri accertamenti avvalendosi del concorso di un medico ostetrico-ginecologo e di uno specialista della malattia ritenuta causa del danno, nonché di esperti di servizi sociali e assistenziali, ed esprime quindi le proprie determinazioni sull'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), fornendo contestualmente certificazione all'interessata nel caso in cui questa confermi la sua decisione. Nella certificazione deve essere fatta esplicita menzione dei pareri espressi".

requisito

MARTINI MARIA ELETTA-MAZZOLA-BOFFARDI INES-ALLOCCA
INNOCENTI-DE MARIA-BALDI-BARBA-GARGANI-MICHELI PIETRO
-CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA-SISTO-PATRIARCA-
SPERANZA-GASCO-SABBATINI

5.6

o o o o

Al sesto comma, sostituire le parole "nel termine di otto giorni" con le altre "nel termine di cinque giorni".

D'ANIELLO-DEL PENNINO

5.19

(segue art. 5)

Sostituire il sesto comma con il seguente:

"Se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, l'interruzione della gravidanza può ugualmente essere praticata".

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 5.1

5.7

o o o o

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole "ed il medico è punito con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale".

DE MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 5.6

5.8

o o o o

Sopprimere il settimo comma.

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento 5.1

5.9

→ (N.B.: il successivo emendamento è identico, ma è subordinato dai presentatori all'accoglimento dell'emendamento 5.8)

o o o o

Sopprimere il settimo comma.

GARGANI e gli altri firmatari dell'emendamento 5.6

5.10

1/2

dh

(segue art. 5)

Sostituire il settimo comma con il seguente: "In caso di mancata pronuncia da parte del medico incaricato nel termine prescritto, la donna, sulla base della esibizione all'ospedale od alla casa di cura autorizzata dell'attestato di cui al quinto comma, ha diritto ad essere sottoposta ad intervento di interruzione della gravidanza".

D'ANIELLO-DEL PENNINO 5.20

o o o o

Sopprime l'ottavo comma.

D'ANIELLO-DEL PENNINO 5.21

o o o o

Sostituire l'ottavo comma con il seguente : "L'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b), non può essere effettuato presso le case di cura private. Presso detti istituti gli interventi interruttivi della gravidanza possono essere praticati soltanto previa presentazione della certificazione rilasciata dal medico incaricato di un ente ospedaliero in base alla procedura di cui al quinto comma del presente articolo".

GARGANI e gli altri firmatari dello emendamento **5.6**

5.11

o o o o

All'ottavo comma, sopprimere le parole da "in tale caso" sino alla fine del comma.

MAGNANI NOYA MARIA e gli altri firmatari dell'emendamento **5.1**

5.12

5.1b

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

ART. 5

La donna che intende interrompere la gravidanza allorché si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), si rivolge ad un ente ospedaliero o ad una casa di cura autorizzata, eventualmente presentando il parere di un medico di sua fiducia o di un consultorio familiare o altra documentazione ritenuta idonea.

Nei casi previsti dall'articolo 2, la richiesta deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza.

Nei casi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 deve essere presentato un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia ed indicante la data in cui secondo la denuncia stessa il fatto sarebbe avvenuto.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero designa ~~amministrativamente uno~~ o più medici, dell'ente stesso, che dichiarino preventivamente di non aver obiezione di coscienza sull'aborto, incaricati di ~~un~~ esaminare singolarmente le richieste di interruzione di gravidanza

ART. 5-bis

Nei casi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, ^{lettera} ~~con~~ b), della presente legge, la donna espone al medico le ragioni che la inducono a chiedere ^{la} interruzione della gravidanza.

Nel caso in cui la richiesta sia fondata sulla incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari sulla salute fisica e psichica della donna, questa dichiara sotto la sua responsabilità quali siano le condizioni stesse ~~ed~~ \longrightarrow i motivi della loro incidenza sulla sua salute fisica o psichica.

(seguita)

~~•~~
~~•~~

(segue nn. 5.14)

Il medico effettua immediatamente gli accertamenti sanitari necessari e considera con la donna la possibile incidenza delle condizioni economiche, sociali e familiari dichiarate sulla sua salute psichica

Il medico ~~è~~ ^{la donna} informato sui rischi cui va incontro sia nella ipotesi della interruzione della gravidanza, sia nella ipotesi della continuazione della stessa, ~~chiede~~ ^{chiede} ~~almeno~~ di soprassedere alla sua richiesta per otto giorni, onde poter riflettere, e le rilascia il certificato della avvenuta richiesta della interruzione della gravidanza.

Entro otto giorni dalla domanda, qualora questa sia confermata dalla donna, il medico, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari, della dichiarazione della donna, e, nel caso di incidenza delle condizioni economiche, sociali, familiari sulla sua salute psichica, anche sulla base delle ulteriori motivazioni addotte dalla stessa, certifica l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b).

Nei casi previsti dall'articolo 2, se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa si intende accolta.

L'amministrazione dell'ente ospedaliero rilascia attestazione sull'avvenuto decorso del termine.

Art. 5 ter

Nel caso di mancata pronuncia da parte del medico incaricato nel termine prescritto dall'articolo precedente, l'amministrazione dell'ospedale, sentiti i sanitari, ne valuta i motivi ai fini dell'adozione, in base ai propri regolamenti dei provvedimenti necessari.

Art. 5 quater

Le dichiarazioni e gli accertamenti di cui all'articolo precedente devono rimanere segreti e chiunque ne divulghi o in qualsiasi modo le riveli incorre nelle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

Se la rivelazione è effettuata da persona che ne abbia coscienza per ragioni di professione o di ufficio la pena è raddoppiata.

(seguita)

•/•

2/4

(segue EMEND. 5. 14)

- 10 -

elle

Art. 5 quinquies

Se la donna rivolge la domanda di interruzione della gravidanza ad una casa di cura autorizzata, i compiti previsti dall'articolo 5 bis sono svolti dal direttore sanitario della medesima casa di cura, che assume la responsabilità della dichiarazione di cui al ^{quinto} ~~comma~~ ~~successivo~~ di detto articolo. In tal caso la valutazione e i provvedimenti di cui all'articolo 5-ter sono di competenza del medico provinciale.

FABRI SERONI A -

SPAGNOLI-COCCIA-CASAPIERI-CHIOVINI-ASTOLFI

ALBERTI-LA BELLA - VENTUROLI

5.14

Art. 16

Sostituire il terzo comma con il seguente: "La donna che ha consentito l'aborto non è perseguibile, salvo il caso di recidiva. In tale ipotesi la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire centomila".

MAGNANI NOYA MARIA

16.1

(OCCORRE FORMULARE
IL TITOLO DEL
TESTO UNIFICATO)

Data, 10 dicembre 1975

ALL' ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA IV-XIV COMMISSIONE PERMANENTES E D EOGGETTO: Parere sul progetto di legge n. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661
(TESTO UNIFICATO)

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione esprime parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 3 dicembre 1975 con le seguenti osservazioni:

- 1) articolo 4, comma secondo: prevedere una esplicita sanzione per l'eventuale violazione della norma;
- 2) articolo 5, comma sesto: il silenzio del medico non può essere inteso quale autorizzazione all'aborto. Contrasterebbe con i principi dell'ordinamento far discendere dal silenzio una applicazione derogatoria e, quindi, eccezionale, al principio del divieto di interruzione della gravidanza sancito dall'articolo 31 della Costituzione e dalla stessa proposta di legge in esame;
- 3) articolo 12, comma primo: si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di modificare la norma nel senso di prevedere l'esonero del personale sanitario quando il rifiuto dello stesso sia determinato da obiezioni di coscienza fondate su ragioni etico-morali contro l'interruzione della gravidanza e non già "contro la legge";

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE



COMMISSIONI PARLAMENTARI

Data,

ALL' ONOREVOLE PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

S E D EOGGETTO: Parere sul progetto di legge n.

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

- 4) articolo 16 : si rileva che, mentre per il medico e per i terzi che cagionano l'aborto di una donna consenziente si prevede la pena della reclusione sino a tre anni, (comma 1), la donna per lo stesso fatto viene dichiarata non punibile ove il giudice accerti che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2, o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale ed economico di particolare rilevanza. In tal modo si incorre in una palese disparità di trattamento fra le persone che concorrono nello stesso fatto; in una incertezza assoluta sulla liceità o meno dell'azione; nonchè in una violazione dei principi che regolano le cause di esclusione della punibilità. Queste ultime, quando si riferiscono a circostanze che sussistono nel momento in cui si verifica il fatto, devono costituire un quid di diverso che legittimi l'esclusione dell'antigiu-

DELLA COMMISSIONE



Data,

ALL' ONORABILE PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

S E D EOGGETTO: Parere sul progetto di legge n.

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

ridicità o della colpevolezza. Nel caso in esame, invece, soprattutto nella prima ipotesi dell'articolo 16 ultimo comma, è lo stesso fatto che viene accertato ex post dal giudice e dichiarato non punibile senza che la donna abbia seguito le modalità previste dalla legge e senza che sussistano altre circostanze di non punibilità espressamente indicate.

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE

